

DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO PRODOTTI VITIVINICOLI: MVV, DDT

Sul territorio nazionale, per lâ€™TMaccompagnamento del vino imbottigliato e confezionato in contenitori di capacitÃ fino a 60 litri Ã consentito lâ€™TMutilizzo del documento di trasporto DDT.

La circolazione del vino Ã consentita anche in deroga allâ€™TMemissione del documento di accompagnamento DDT (cioÃ in assenza di tale documento) a condizione che il prodotto sia imbottigliato in contenitori di capacitÃ non superiore a 10 litri, regolarmente etichettati e muniti di dispositivo di chiusura con lâ€™TMindicazione dellâ€™TMimbottigliatore, per un quantitativo massimo complessivo di 100 litri.

Senza documento di accompagnamento, Ã inoltre consentito il trasporto di vino destinato al consumo familiare del destinatario, per un quantitativo non superiore a 30 litri.

Per i soggetti per i quali Ã previsto il registro vinicolo telematico, si ricorda che tutte le movimentazioni di prodotti sono da annotare nei tempi e con le modalitÃ previste dalla normativa.

La e-fattura non vale come documento di accompagnamento

Va precisato che la nuova fattura elettronica, in assenza di specifiche indicazioni normative in merito, Ã da considerarsi valida ai fini fiscali ma non idonea alla scorta di prodotti vitivinicoli.

Nel caso di un eventuale controllo, il trasportatore deve sapere che la stampa del formato pdf della fattura elaborata dal fornitore non ha alcun valore, se non quello di âœœcopia di cortesiaâœ•.

Per informazioni
Ufficio Servizio vitivinicolo
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

[Torna all'elenco news](#)

Categoria

1. News Vitivinicole

Data di creazione

16 Aprile 2019